



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 12

VERBALE N. 67 DEL 22/12/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

ADUNANZA ordinaria - SEDUTA - di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì ventidue del mese Dicembre alle ore 18.00 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SOLA FRANCESCO	S
BIONDI SOFIA	S	PICCININI SABINA	S
BRIGHETTI LUCA	S	MONTAGUTI FABIO	S
VEZZELLI PAOLA	S		
SABBADINI DANIELE	N		
VACCARI ELISABETTA	N		
FORMENTINI ROBERTO	S		
BONI CRISTIANO	S		
TACCONI PAOLA	S		
ROSI LUCIANO	S		

Totale Presenti n. 11

Totale Assenti n. 2

Assessori esterni presenti: Sig.ri Giovanni Cavani, Francesco Zuffi.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. GALLETTI DOTT.SSA MANUELA.

In qualità di SINDACO il Sig. GOZZOLI GIANFRANCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIANFRANCO GOZZOLI)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GALLETTI DOTT.SSA MANUELA)

Si dà atto che nel corso della trattazione del punto n. 1 sono entrati i Consiglieri Sabbadini Daniele (Centro Sinistra per San Cesario) e Vaccari Elisabetta (Centro Sinistra per San Cesario).

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13.

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 1, 2, 4, 5 e 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO IN PARTICOLARE CHE l'applicazione dell'imposta municipale propria è stata anticipata al 1 gennaio 2012 dall'art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la relativa disciplina è dettata, oltreché dal medesimo articolo 13, d. l. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamato nonché da altre disposizioni di legge;

RICORDATO CHE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU tutt'ora vigente, all'articolo 2, assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina dell'imposta, in particolare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sommariamente di seguito si riepilogano:

- l'art. 1, comma 707, legge 147/2013 modifica il comma 2 dell'art. 13, d.l. 201/2011 prevede che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13), alle fattispecie previste assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento nonché ad ulteriori ipotesi previste per legge;
- al comma 9-bis d.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1, comma 708, legge 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
- l'art. 13, comma 5, d.l. n. 201/2011 prevede che il valore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sia ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante al catasto rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 75;



VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che a partire dal 2016, tra l'altro, introduce “ex lege” disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

- l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 – lett. a e d) con relative pertinenze, già affrancata dal 2014 dall'IMU, riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa, accatastati in categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio);
- l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti;
- l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13);
- agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti “beni merce”, con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c);
- nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti “imbullonati” cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24);

CONSIDERATO CHE sempre per disposto della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i mancati gettiti derivanti dalle disposizioni di esonero ed agevolazione “ex legge” saranno calcolati sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 e verranno compensati da un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

RIBADITO CHE in tema di aliquote, per l'imposta municipale propria:

- al comma 6 dell'art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali ed, al successivo comma 10, è previsto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;



- all'art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta municipale propria calcolata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed alla successiva lett. g), per i predetti immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello prevista;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO:

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 che prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui precedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 approvata definitivamente dal Senato il 07 dicembre 2016 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quale proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della n. 208/2015;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale, con delibera n. 107 del 03/12/2016, per il periodo 2017/2019;
- il richiamo integrale alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio n. 65 delle presente seduta;

RICORDATO che il termine di approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte degli enti locali per i tributi di loro competenza è quello previsto all'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, cioè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, ai sensi del medesimo articolo di legge, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE, in considerazione delle imponenti novità legislative che hanno già riguardato negli ultimi anni la tassazione locale sugli immobili, si ritiene opportuno per l'anno 2017 confermare le aliquote IMU già approvate per l'anno d'imposta 2016;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;



DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, discusso congiuntamente ai punti n. 1, 2, 4, 5 e 6 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13	Voti a favore n. 10 (Gozzoli, Biondi, Brighetti
Consiglieri votanti n. 13	Vezzelli, Sabbadini, Boni,
Voti contrari n. 3 (Piccinini, Montaguti, Sola)	Vaccari, Formentini,
Consiglieri astenuti n. 0	Tacconi, Rosi)

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale approvate per l'anno 2016 con la delibera di consiglio comunale n. 100 del 17/12/2015, come di seguito specificato:

	Categoria	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento	0,55%	€. 200,00
2	Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU	0,76%	NO
3	Abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato.	0,68%	NO
4	Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione	1,06%	NO
5	Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	0,96%	NO
6	Terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004, non iscritti alla previdenza agricola	0,76%	NO
7	Tutti gli altri terreni agricoli	0,90%	NO
8	Aree fabbricabili	0,98%	NO
9	Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	0,98%	NO



2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017.
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011, dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 4, comma 1-quinquies D.L. n. 16/2012.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13	Voti a favore n. 10 (Gozzoli, Biondi, Brighetti
Consiglieri votanti n. 13	Vezzelli, Sabbadini, Boni,
Voti contrari n. 3 (Piccinini, Montaguti, Sola)	Vaccari, Formentini,
Consiglieri astenuti n. 0	Tacconi, Rosi)

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto immediatamente, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote deliberate.

